



CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA

ORDINANZA n° 27/18

Il Capo del compartimento e del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTA la propria ordinanza n° 12/2015 del 29.05.2015;
- VISTA la normativa vigente in materia di nautica da diporto ed in particolare il D.M. 29/07/08 n° 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto legislativo 18.07.05 n° 171 recante il Codice della Nautica da diporto";
- VISTE Le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse connesse;
- VISTO il dispaccio protocollo n°0017619 in data 19/06/2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne;
- VISTO il dispaccio protocollo n° 7930 del 22.03.2018 del ministero delle infrastrutture e Trasporti – Dir. Gen. per il Trasporto Marittimo e per vie d'acqua Interne;
- RITENUTO opportuno procedere a specifiche integrazioni dell'articolo 8 della sopra citata ordinanza in particolare nella parte relativa alla disciplina delle attività di noleggio e locazione dei natanti da diporto;
- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione:

ORDINA

Articolo 1

L'art. 8 della sopra citata ordinanza n°12/2015 in data 29/05/2015 è sostituito dal seguente articolo:

Chiunque intenda effettuare l'uso commerciale dei natanti da diporto, mediante locazione, noleggio, insegnamento professionale della navigazione da diporto, per le finalità di salvaguardia della vita umana in mare, deve:

1. Presentare alla locale Autorità Marittima la dichiarazione, come da allegato 2 alla presente ordinanza, che, dopo essere stata vistata dall'Autorità Marittima, deve essere tenuta a bordo in copia unitamente alla polizza assicurativa; nel caso di esercizio improprio di attività di trasporto passeggeri, oltre le sanzioni previste dal successivo articolo 11, la precitata dichiarazione verrà ritirata;
2. Redigere, rigorosamente in forma scritta a pena di nullità, il contratto di noleggio/locazione, con l'obbligo della tenuta a bordo del contratto medesimo o copia conforme e l'indicazione delle persone imbarcate. Sul contratto dovranno

- essere indicati, inoltre, i dati del conduttore del natante e gli estremi della patente nautica, quando prevista;
3. redigere e presentare alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, anche per via telematica (so.cpreggio@mit.gov.it; cpreggio@mit.gov.it), una comunicazione scritta di partenza contenente la lista equipaggio e dei passeggeri trasportati;
 4. stipulare un contratto di assicurazione che preveda una copertura estesa a favore del noleggiatore/conduttore e dei relativi passeggeri;
 5. tenere un apposito registro su cui annotare progressivamente il numero dei contratti di noleggio/locazione stipulati, la data, l'orario di partenza e di previsto rientro, l'itinerario previsto, i dati anagrafici ed il numero di cellulare del noleggiatore/utilizzatore, nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo), ed il corrispettivo del nolo pagato;
 6. svolgere l'attività in condizioni di mare e tempo assicurati;
 7. approntare l'unità, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza necessari e previste dalla normativa vigente, munita dei documenti necessari per la navigazione;
 8. istruire, preventivamente, i conduttori/utilizzatori/allievi relativamente all'uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso;
 9. informare, specificatamente, gli utilizzatori sull'osservanza delle disposizioni speciali relative alla disciplina della navigazione dei natanti da diporto nonché delle leggi ed ordinanze in vigore ed in particolare della presente ordinanza, che dovrà essere ben esposta al pubblico e disponibile in copia da consegnarsi, se richiesta, all'utilizzatore;
 10. porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all'utilizzo dei corridoi di atterraggio;
 11. Tenere pronta un'idonea unità di assistenza, a motore, con a bordo un salvagente anulare con 30mt. di cima e cavo di rimorchio per interventi di emergenza, da poter utilizzare anche per il rientro dei natanti che effettuano la locazione/noleggio, in caso di pericolo o di sopraggiunte condimeteo avverse;
 12. contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi – 01- 05, ecc.);
 13. assicurarsi che le moto d'acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore, in caso di inosservanza dei limiti di navigazione ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza;
 14. I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità al noleggio rilasciato dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall'organismo tecnico notificato ovvero affidato.
 15. qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, dovranno essere presenti a bordo cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.

Obblighi del Conduttore/Utilizzatore

Il conduttore/utilizzatore dovrà verificare che siano presenti a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti in relazione all'itinerario previsto, al periodo di impiego ed al numero e tipologia di persone trasportate;

Il Conduttore di un'unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle recate dalla presente ordinanza;

Titoli idonei per l'attività di noleggio

Il comando e la condotta dei natanti da diporto adibiti al noleggio è consentita ai soli possessori di idonea patente nautica corredata dal certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo dell'apparato VHF obbligatorio a bordo.

Reggio Calabria, 07/06/2018

IL COMANDANTE
CA (CP) Giancarlo RUSSO

